

## **CORPORATE GOVERNANCE**

# SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DAL GRUPPO

# REGOLAMENTO

### Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Soggetti destinatari	
TITOLO II – L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SISTEMI	_
SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI S.P.A	3
Art. 3 Modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento	3
. Art. 4 Obblighi e prerogative della capogruppo nei confronti del Comune di Salerno e delle società del Gruppo	4
Art. 5 Obblighi delle società del Gruppo	
Art. 6 Flussi informativi	
Art. 7 Procedure di raccordo	
Art. 8 Informazione e trasparenza	
Art. 9 Revisione contabile	
TITOLO III – I CONTROLLI INTERNI ESERCITATI DALLA HOLDING SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO.	
Art. 10 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A	
nei confronti delle società controllate	6
Art. 11 Schede di Reporting	7
Art. 12 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. nei	
confronti delle società partecipate	7
	,
TITOLO IV - CONTROLLO ANALOGO SU SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI S.P.AE SULLE	
SOCIETÀ DEL GRUPPO	
Art. 13 Modalità di esercizio del controllo analogo	7
Art. 14 Controllo analogo	

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento definisce gli strumenti e le modalità attraverso cui Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A. esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle società controllate appartenenti al gruppo, individuandone gli ambiti ed, in particolare:
- a) l'esercizio dei controlli interni svolti dalla Holding nei confronti delle società controllate e le verifiche periodiche effettuate dalla stessa sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali/strumentali svolti dalle singole società;
  - b) gli obblighi delle società appartenenti al gruppo;
  - c) la struttura e le modalità di funzionamento del gruppo e le relative relazioni interne.
- 2. Il presente Regolamento è strettamente connesso alla disciplina del controllo analogo esercitato da Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A. sulle società del gruppo operanti in regime di "in house providing" con le modalità definite dal Comune di Salerno nel proprio "DISCIPLINARE SUL CONTROLLO DELLE SOCIETA' ED ORGANISMI CONTROLLATI".

#### Art. 2 Soggetti destinatari

- 1. Sono soggette alla disciplina contenuta nel Titolo II del presente Regolamento le società direttamente controllate da Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A..
- 2. Le società di cui sopra, nel rispetto delle competenze, dei poteri e delle responsabilità dei propri organi, adottano il presente Regolamento.

## TITOLO II – L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI S.P.A.

#### Art. 3 Modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento

Nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate di cui agli artt. 2497 ss. c.c. e nell'interesse pubblico del Comune di Salerno, Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle società del Gruppo. La Holding promuove lo sviluppo imprenditoriale delle società controllate in coerenza con l'assetto complessivo del gruppo; cura il coordinamento e, ove possibile, lo sviluppo sinergico delle rispettive attività; verifica lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati.

- 1. L'attività di direzione si esplica con:
- · atti di indirizzo;
- procedure di raccordo;

• procedure di controllo.

Specularmente, le società del gruppo sono tenute a:

- recepire e attuare gli atti di indirizzo;
- rispettare le procedure di raccordo con la capogruppo e le altre società del gruppo;
- promuovere attivamente la fase dei controlli interni e il sistema dei controlli di gruppo.
- 2. Mediante gli atti di indirizzo la capogruppo fissa i principi e declina gli obiettivi operativi alla cui realizzazione è orientata l'attività delle società del gruppo. Ai fini di una più efficiente gestione del gruppo, nelle direttive di coordinamento dell'attività delle società controllate la capogruppo può individuare anche i termini e le modalità di recepimento delle indicazioni in esse contenute anche indicando i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni, di carattere generale o particolare, impartite dal Comune di Salerno per la migliore realizzazione degli interessi pubblici al cui perseguimento è destinata l'attività imprenditoriale del gruppo.
- 3. Mediante le procedure di raccordo, la capogruppo, d'intesa con le società del gruppo, definisce i termini e le modalità di confronto preventivo con i competenti organi delle società partecipate, laddove queste debbano assumere decisioni in grado di incidere sull'interesse del gruppo o che comunque coinvolgano più società del gruppo.
- 4. Ai fini del contenimento delle spese, la capogruppo emana atti di indirizzo aventi ad oggetto l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del gruppo e delle società ad esso appartenenti e promuove l'adozione, da parte delle stesse, di adeguate procedure di controllo interno.

#### Art. 4 Obblighi e prerogative della capogruppo nei confronti del Comune di Salerno e delle società del Gruppo

- 1. La capogruppo recepisce le indicazioni concernenti le attività che il Comune di Salerno intende promuovere tramite le società del gruppo ai fini del soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata; ne elabora e pianifica l'attuazione in termini imprenditoriali, secondo le competenze proprie e delle società del gruppo e coordina le attività di queste ultime, nel rispetto delle peculiarità e specificità operative di ciascuna di esse, perseguendo obiettivi di efficienza operativa, di contenimento dei costi, di ottimizzazione delle risorse e di sfruttamento delle sinergie di gruppo.
- 2. L'organo amministrativo della capogruppo definisce e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del gruppo nel suo complesso; esamina i piani strategici, industriali e finanziari delle società del gruppo; monitora e valuta, sulla base dei flussi informativi curati dalle società controllate, il generale andamento della gestione del gruppo.
- 3. Gli atti di indirizzo della capogruppo sono motivati con riguardo all'interesse del Comune di Salerno, del Gruppo e delle società che ne fanno parte.

#### Art. 5 Obblighi delle società del Gruppo

- 1. Le società del Gruppo sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo emanati dalla capogruppo.
- 2. Le società del Gruppo redigono il proprio piano industriale, economico e finanziario triennale e lo

trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla capogruppo per le opportune verifiche di coerenza con i programmi di Gruppo e con gli indirizzi del Comune di Salerno. Il piano dovrà essere aggiornato annualmente per il triennio successivo. Dovrà essere data tempestiva comunicazione in caso di eventuali modifiche in corso d'anno per fatti rilevanti sopraggiunti.

#### Art. 6 Flussi informativi

1. Al fine di poter ricevere opportuni indirizzi, le società controllate comunicano preventivamente alla capogruppo l'intenzione di compiere operazioni che siano idonee a modificare sensibilmente il proprio assetto societario, patrimoniale, finanziario, aziendale e organizzativo, ovvero che possano avere comunque rilevanza a livello di gruppo in quanto potenzialmente idonee ad influenzarne l'andamento economico o finanziario consolidato.

#### Art. 7 Procedure di raccordo

1. La capogruppo promuove periodicamente e cura l'organizzazione di incontri di raccordo con i componenti degli organi amministrativi delle società partecipate ai fini della verifica in corso d'esercizio del raggiungimento degli obiettivi strategici di gruppo, dell'esame di eventuali criticità emerse nel perseguimento degli stessi, e della presentazione di proposte e osservazioni relative alle modalità di migliore sviluppo dell'attività prevista nell'oggetto sociale di ogni singola società controllata, nella realizzazione dei servizi pubblici/strumentali cui la stessa è deputata. Agli incontri di raccordo possono essere invitati a partecipare anche i membri degli organi di controllo delle società controllate del gruppo. In ogni caso, laddove le società del gruppo intendano o debbano assumere decisioni in grado di incidere sull'interesse del gruppo o che comunque coinvolgano altre società del gruppo e che non siano già state oggetto di atti di indirizzo riguardanti programmi economici, industriali e finanziari elaborati e comunicati dalla capogruppo, quest'ultima promuove con tempestività incontri straordinari di confronto e di raccordo con i competenti organi delle Società partecipate ai fini del più efficace e condiviso svolgersi dell'attività imprenditoriale di gruppo.

#### Art. 8 Informazione e trasparenza

1. La controllante Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società del Gruppo, nei limiti degli obblighi alla riservatezza stabiliti dalla normativa vigente.

#### Art. 9 Revisione contabile

1. È specifico compito degli organi di vertice delle società curare la correttezza e la legittimità delle operazioni aziendali, la congruità e la completezza dell'informazione contabile e finanziaria e l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali finalizzate a monitorare e a verificare i rischi assunti, la proporzionalità con il

patrimonio della società amministrata e la coerenza con l'assetto economico e finanziario del gruppo.

- 2. La capogruppo impartisce atti di indirizzo per raccordare gli esiti delle procedure di controllo interno delle società di gruppo e ottenere un'efficace visione di sintesi delle diverse attività gestite.
- 3. Ai sensi dei commi precedenti, ove ciò risulti in linea con le previsioni degli Statuti societari, l'attività di revisione contabile delle società del gruppo è svolta da un'unica società di primario rilievo individuata dalla capogruppo a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
- 4. Al fine di un più efficiente coordinamento dell'attività di gruppo e, in particolare, di un costante monitoraggio del rispetto dei reciproci doveri delle società del gruppo, gli organi di controllo delle stesse possono acquisire notizie e scambiare direttamente tra loro informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari che siano di interesse comune delle società medesime o del gruppo. Essi, inoltre, scambiano informazioni direttamente con le società di revisione contabile.

## TITOLO III – I CONTROLLI INTERNI ESERCITATI DALLA HOLDING SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

## Art. 10 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. nei confronti delle società controllate

- 1. Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A., d'intesa con il Comune di Salerno, fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, per le società controllate, a cui tali organismi devono conformarsi.
- 2. Le società del Gruppo trasmettono con periodicità trimestrale i report sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali dell'anno e degli eventuali scostamenti.
- 3. I report di cui al comma precedente dovranno essere predisposti e inviati a Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A. per i periodi sottoindicati:
  - a. report previsionale relativo al periodo 1° gennaio al 31 dicembre, da trasmettere entro il 30 novembre dell'anno precedente;
  - b. report relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, da trasmettere entro il successivo 30 aprile;
  - c. report relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, da trasmettere entro successivo il 31 luglio;
  - d. report relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre, da trasmettere entro successivo il 31 ottobre;
  - e. report relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, da trasmettere entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
- 4. I report di cui ai punti precedenti si compongono di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari. In essi dovranno essere indicati i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; qualora i dati presentino scostamenti significativi rispetto al budget annuale dovranno essere indicate le motivazioni che hanno generato tale differenza.
- 5. Fermo restando l'adempimento di cui ai commi precedenti, qualora abbiano a verificarsi eventi straordinari che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni

sull'equilibrio economico finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente la capogruppo, onde consentire agli organi competenti l'assunzione delle necessarie azioni correttive da intraprendere.

#### Art. 11 Schede di Reporting

- 1. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al precedente articolo, le società trasmettono con le cadenze temporali indicate nel precedente articolo le schede di reporting che, allegate al presente regolamento, ne formano parte integrante:
  - a. un *report* gestionale sull'andamento dell'attività e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche gli indicatori di cui a pag. 9/12 del "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" approvato con delibera di Assemblea di soci del 29 giugno 2022 e trasmesso con nota prot. n. 552-2022 del 15 luglio 2022.
  - b. un report sulle principali voci economico-patrimoniali;
  - c. un report sugli investimenti/progetti realizzati;
  - d. un report sulle principali voci di costo del personale;
  - e. un *report* gestionale comprendente l'andamento delle ore di straordinario e la programmazione del fabbisogno del personale.

## Art. 12 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. nei confronti delle società partecipate

- Le società in cui Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A. detiene una partecipazione non di controllo, ma rilevante (superiore al 20%) trasmettono con periodicità trimestrale lo stato di attuazione dei Piani Industriali condivisi.
- 2. A tal fine, predispongono ed inviano a Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A. la reportistica di cui all'art. 11 comma 1 lettere a., b. e c. del presente regolamento.

## TITOLO IV - CONTROLLO ANALOGO SU SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI S.P.A..E SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

#### Art. 13 Modalità di esercizio del controllo analogo

La funzione di controllo analogo nei confronti di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. e delle società del Gruppo soggette ad affidamenti "in house" da parte del Comune di Salerno viene svolta secondo le previsioni del "DISCIPLINARE SUL CONTROLLO DELLE SOCIETA' ED ORGANISMI CONTROLLATI" dell'Ente, cui si rinvia integralmente.

#### Art. 14 Controllo analogo

- 1. Per controllo analogo si intende la situazione in cui il Comune di Salerno esercita sulla Holding e, tramite quest'ultima, sulle società appartenenti al gruppo, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, determinando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società controllate.
- 2. L'attività di controllo analogo è diretta a rilevare i rapporti economico finanziari tra l'Ente e le società, anche in funzione della redazione del bilancio consolidato del Comune di Salerno, la situazione contabile gestionale e organizzativa delle società, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli sui quali l'Amministrazione è tenuta a vigilare in base alla normativa vigente.